



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - info@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 103/14

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

**Documento per la consultazione n. 53/2014/R/gas
"Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas
per le gestioni d'ambito nel quarto periodo regolatorio"**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 14 marzo 2014**



CONFINDUSTRIA

Osservazioni di carattere generale

Nell'analizzare le misure proposte dall'AEEGSI nel DCO in esame è, a nostro avviso, indispensabile considerare il contesto di riferimento in relazione al passaggio 'cruciale' rappresentato dalle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione per ambiti di concessione. Siamo certi che il Regolatore abbia ormai piena consapevolezza delle problematiche attuative ad esso legate e degli impatti che, di conseguenza, si avranno sul settore industriale della distribuzione.

Tuttavia, con riferimento ad alcuni passaggi rilevati nel testo del documento analizzato, riteniamo opportuno ribadire che:

- la riforma è stata avviata per promuovere l'efficienza del sistema attraverso lo svolgimento di gare, quindi beneficiando di meccanismi concorrenziali;
- una maggiore efficienza dovrà quindi determinare benefici per i clienti finali;
- tali benefici certamente non saranno limitati solo a possibili risparmi economici sulla tariffa di distribuzione ma comprenderanno anche la disponibilità di infrastrutture più efficienti e moderne, e quindi una migliore qualità del servizio, così da giustificare, in un'ottica costi-benefici, la realizzazione della riforma stessa.

Alla luce di queste considerazioni è evidente che il servizio che verrà offerto ai clienti, in termini di qualità ed efficienza, non sarà lo stesso, in quanto, se così fosse, verrebbe meno la stessa finalità della riforma.

In quest'ottica e perché quanto affermato si realizzi effettivamente, è necessario, a nostro avviso, adottare scelte lungimiranti che premino principalmente:

- ✓ **la concorrenza:** solo lasciando dispiegare reali meccanismi concorrenziali, o meglio promuovendoli a livello istituzionale, e favorendo una larga partecipazione alle gare la riforma potrà determinare benefici per i clienti finali e, quindi, giustificare la propria ragion d'essere;
- ✓ **la certezza del diritto e la stabilità delle regole:** per evitare lunghe fasi di contenzioso che possano rendere, nei fatti, irrealizzabile il processo in tempi congrui e, soprattutto, per favorire l'ingresso di nuovo capitale nel settore, certamente prezioso sia per far fronte gli investimenti che saranno necessari per lo sviluppo delle infrastrutture e degli apparati di misura, sia per gli impatti positivi che potrebbero derivarne per il nostro Paese;
- ✓ **la semplicità:** per garantire una reale fattibilità del processo di gara.

Con riferimento a questi obiettivi, in sintesi, per le motivazioni che di seguito verranno approfondite, valutiamo positivamente:

- la proposta relativa al trattamento differenziato della valorizzazione del riconoscimento a fini tariffari delle immobilizzazioni nette, a seconda che i casi in cui gestore entrante ed uscente coincidono o meno, in quanto riconoscendo, in modo equo, solo esborsi effettivamente sostenuti riduce i vantaggi competitivi degli attuali operatori in posizione dominante sugli ambiti e minimizza gli impatti economici sulla tariffa di distribuzione;

Al contrario, sempre in sintesi, non riteniamo condivisibili :

- l'intenzione della AEEGSI, se da noi correttamente interpretata, di porre in discussione - ai fini del riconoscimento tariffario - il valore dell'indennizzo spettante al gestore uscente, laddove risulti verificato che tale valore è stato determinato in aderenza ai contratti vigenti ed alle norme di legge.
Come sarà meglio illustrato nel seguito, una tale scelta comportamentale, non potrebbe che contribuire ad aumentare in maniera esponenziale il tasso di contenzioso intorno alle gare rallentando il processo e riducendo il numero di partecipanti alle procedure: il tutto in assoluta contraddizione con gli obiettivi dichiarati dalla stessa Autorità in termini di aspettative per il prossimo processo competitivo;
- la metodologia proposta per l'individuazione ed il trattamento di situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore: il processo di revisione proposto non è adeguato alle necessità evidenziate. Gli attuali livelli di RAB sono fortemente disomogenei e certamente non sono rappresentativi del valore del valore degli impianti. Ciò assume significativo rilievo alla luce del fatto che l'AEEGSI, ai sensi dell'art.15, comma 5, del Dlgs 164/00, così come modificato dall'art. 16 comma 1 del DL 145/2013 recentemente convertito in Legge n. 9 del 2014, andrà a verificare casi in cui il VIR risulti superiore del 10% rispetto al valore equivalente della RAB. Affinché si creino le condizioni per cui tale attività di verifica possa essere efficacemente gestita è necessario rivedere strutturalmente le modalità di determinazione delle RAB per farne un riferimento oggettivo e confrontabile con i valori di VIR.

Risposta ai quesiti posti in consultazione

S1. Osservazioni in merito agli obiettivi specifici della regolazione nel passaggio agli ambiti di concessione.

La scrivente Associazione, in coerenza con quanto già espresso, non può che condividere pienamente gli obiettivi specifici richiamati dall'AEEGSI al p.to 3.2 del DCO.

Per questo ribadisce che, proprio per poterli perseguire, sarebbe opportuno orientare la regolazione verso percorsi tesi a sfruttare nella maniera più ampia possibile l'occasione delle prossime gare: obiettivo perseguibile se (e solo se) il sistema nel suo complesso (inteso come l'insieme di tutti gli stakeholders interessati dal processo) adotta soluzioni che possano – pur senza stravolgere la finalità di generale razionalizzazione del settore – favorire la maggiore partecipazione di potenziali concorrenti alle gare stesse.

Purtroppo, a nostro avviso, non sempre le scelte fin qui fatte (o anticipate) sono andate (o appaiono andate) in questa direzione.

Prendendo rigidamente spunto da quanto annunciato nel DCO, **anticipiamo, quindi, che tutti i nostri commenti saranno di fatto mirati a fornire osservazioni nel senso di:**

- **Promuovere la concorrenza,**
- **Considerare le esigenze di equilibrio economico- finanziario delle imprese esercenti il servizio (al fine di massimizzare la partecipazione alle gare),**
- **Promuovere l'efficienza del sistema attraverso la competizione nelle gare,**

tutti strumenti, a nostro avviso, necessari (e sufficienti) a promuovere il miglioramento del servizio e, in estrema sintesi, **la migliore tutela degli interessi degli utenti.**

S2. Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete con riferimento alle gestioni per ambito.

ASSOGAS ritiene ancora attuali le considerazioni svolte, sul punto, in risposta al precedente documento di consultazione, considerazioni che, per Vostra comodità, si riportano di seguito:

“... Si esprime ... perplessità circa la dimensione d'azienda da assumere come riferimento per la scelta dei valori di costo riconosciuto degli ATEM. Se, infatti, si ritiene coerente fornire un segnale di efficientamento, assumendo a tendere (dal quarto anno in poi) come riferimento per gli ATEM “i valori unitari dei corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali, fissati per la classe di densità corrispondente per le imprese di dimensione grande”, non si ritiene corretto, per i primi tre anni, assumere come riferimento “come media dei valori unitari applicati alle ‘vecchie’ gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione medio-grande appartenenti alla classe di densità corrispondente”: appare infatti più coerente assumere come riferimento nei primi anni di gestione degli ATEM le imprese di classe dimensionale pari alla dimensione degli ATEM. Per esempio, un ATEM da 45.000 PdR avrà come riferimento la t_{dis_opex} delle imprese “piccole”, uno da 250.000 PdR quella delle imprese medie e un ambito da 800.000 PdR quella delle imprese “grandi”. Solo dopo il terzo anno, indipendentemente dalla dimensione dell'ambito, si assumerà come riferimento quello delle imprese “grandi”.

In subordine, pur non condividendo completamente, per quanto sopra, le alternative sottoposte a valutazione AIR, si valuta come preferibile l'opzione T8.B.

Desideriamo peraltro evidenziare un elemento di criticità che emerge dall'analisi delle tabelle 4a, 4b e 4c. Il “gradino” tra il terzo ed il quarto risulta eccessivamente “aggressivo” e penalizzante, in quanto ingloba un doppio effetto: da un lato la ripresa dell'applicazione dell'x-factor, dall'altra il passaggio alla dimensione “grande”. Occorre quindi individuare un meccanismo che dia maggiore gradualità ai valori degli opex riconosciuti nel passaggio dai primi tre anni agli anni successivi.

S3. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11.

Si concorda con la proposta dell'Autorità, salvo segnalare che si ritiene corretto assumere un tasso di attualizzazione per la definizione delle rate costanti pari al WACC invece che, come proposto in consultazione, pari al livello del tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC stesso.

S4. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11.

In merito al segnalato problema di un diverso valore del corrispettivo (1% della remunerazione del capitale e della relativa quota ammortamento) che scaturirebbe dalla “regolazione asimmetrica”, ASSOGAS ritiene che, per la finalità di detto canone (oneri per attività di controllo e vigilanza del servizio), la somma debba essere calcolata (anche in una logica di contenimento dei costi) sulla base delle remunerazione del capitale e della relativa quota tariffaria ammortamento delle RAB poste a base di gara. Eventuali maggior somme necessarie alla Stazione Appaltante, potranno, se giustificate, essere richieste e gestite attraverso le quote aggiuntive della tariffa di distribuzione.

S5. Osservazioni sul corrispettivo ex articolo 8, comma 4, del decreto 226/11.

L'analogo problema relativo al canone previsto dall'art. 8 c. 4 del decreto 226/11, riteniamo debba essere risolto (anche in questo caso) calcolando il corrispettivo sulla base dei valori di RAB posti a base di gara.

La finalità di detto canone è, infatti, quella di garantire una entrata "certa" agli Enti Locali. ASSOGAS ritiene che la vera "competizione" sul tema canone debba avvenire sulla base dello sconto tariffario applicato sul differenziale RAB/VIR e, come più volte illustrato, anche nel presente documento è proprio grazie alla "regolazione asimmetrica" che le gare potranno portare ad una maggiore contendibilità e, quindi, a sconti tariffari maggiori. Per quanto sopra la scrivente ritiene che la "regolazione asimmetrica" non solo non rappresenti un problema, ma anzi sia una misura pro-concorrenziale che può portare significativi benefici agli Enti Locali.

S6. Osservazioni sui criteri di valorizzazione delle immobilizzazioni nette a seguito delle gare d'ambito.

In merito alla valorizzazione dei livelli iniziali delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori, ASSOGAS ha rilevato nel DCO elementi fra loro contrastanti.

Da un lato, come peraltro già anticipato, non possiamo che confermare il nostro atteggiamento positivo nei confronti di un'ipotesi di "regolazione asimmetrica" in relazione al riconoscimento del cosiddetto "VIR" ai soggetti che risulteranno aggiudicatari delle prossime gare.

Come già affermato nei nostri commenti al precedente DCO 359/13 (al quale si rimanda integralmente), questa impostazione a nostro avviso risulta l'unica in grado di limitare – almeno parzialmente – i vantaggi insiti nella posizione di "incumbent" nelle attuali gestioni e costituire uno stimolo ad una maggiore competizione nelle procedure di gara.

Riconoscendo il VIR ai soli soggetti entranti, poi, si ottiene il risultato di riconoscere un incremento tariffario solo nei casi di effettivo esborso, esborso che complessivamente (stante l'attuale configurazione della maggior parte degli ambiti) risulterebbe in ogni caso limitato al minimo e correttamente correlato esclusivamente ad una effettiva spesa da parte del soggetto "entrante": da stime effettuate dalla scrivente associazione, il riconoscimento di una eventuale differenziale sarebbe limitato a non più del 30% del mercato attuale, essendo facilmente prevedibile una riconferma degli attuali gestori per il 70% dei PdR attualmente in esercizio.

Anche relativamente alla compatibilità di tale scelta con le altre problematiche connesse allo svolgimento della gara (determinazione dello sconto di cui all'art. 13 del DM 226/11, calcolo dei vari corrispettivi a favore dei comuni di ambito e della stazione appaltante), ASSOGAS ha già espresso la propria opinione nei commenti al DCO 359/13, commenti che ritiene mantengano ancora oggi la propria validità.

In relazione a quanto precede, ASSOGAS, già a valle della pubblicazione del DCO 359/13, si era posta il problema di verificare (attraverso soggetti esterni ed indipendenti) le proprie valutazioni, in particolare dal punto di vista giuridico: alleghiamo pertanto e mettiamo a disposizione dell'Autorità il contributo ricevuto nel mese di novembre 2013 dallo studio GOP.

Ciò detto per quanto riguarda il trattamento del livello iniziale del capitale investito di località (e, conseguentemente, il trattamento del Delta VIR/RAB), **dobbiamo invece esprimere – ancora una volta – le nostre forti perplessità relativamente alla legittimità di quei passaggi in cui – se abbiamo interpretato correttamente – l'Autorità pare esprimere la propria intenzione a riservarsi un giudizio autonomo "di merito" circa la misura in cui un indennizzo**

regolarmente calcolato e concordato fra Comune e Concessionario debba (possa) essere trasferito a tariffa.

Pur consci della probabile riproposizione di ragionamenti già presentati all'Autorità nei mesi scorsi, **riteniamo però utile – una volta ancora – sottoporre alla Vostra attenzione alcune considerazioni fondamentali, dalle quali a nostro avviso è impossibile prescindere se si vuole realmente che il processo delle gare possa risultare strumentale ad una razionalizzazione “virtuosa” e “programmabile nel tempo” del mercato italiano della distribuzione del gas.**

Le considerazioni che seguono, di fatto, risultano nel loro complesso ulteriormente “corroborate” dalla versione definitiva dell'art. 15, comma 5 del Dlgs. 164/00 recentissimamente innovato dal DL 145/13 (oggi convertito in Legge n. 9 del 21.02.2014), attraverso un percorso parlamentare che ha permesso di approfondirne una volta di più i contenuti.

Innanzitutto, il testo ha sostanzialmente confermato (e costituzionalmente non poteva fare diversamente ...) la normativa, ormai largamente consolidata nel nostro ordinamento, rilevante ai fini dei criteri di determinazione dell'indennizzo dovuto al “gestore uscente” nelle attuali concessioni di gestione del servizio di distribuzione del gas.

Come detto, queste concessioni – sottoscritte nel quadro normativo di riferimento esistente prima dell'entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Letta” del giugno 2000 – hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, subito una drastica riduzione della durata originariamente prevista.

Lo stesso Decreto Letta, mentre da un lato ne prevedeva la scadenza anticipata e stabiliva che al gestore non fosse dovuto alcun “lucro cessante” per il periodo di concessione non più riconosciuto , non ha d'altro canto potuto fare a meno di specificare che, al momento della nuova scadenza “imposta ope legis”, l'indennizzo dovuto dovesse essere calcolato secondo le indicazioni contenute nei contratti e, comunque, in accordo ai canoni propri del quadro legislativo in cui sono maturati i contratti esistenti e, quindi, con espresso riferimento al “valore industriale residuo” (il cosiddetto “VIR”) definito dall'art. 24 del R.D. 2578/25 (riferimento oggi anche delle “linee guida” che il MiSE dovrà emanare).

A maggior ragione, essendosi ormai concluso il periodo “transitorio” verso i nuovi affidamenti, il diritto all'indennizzo, così come definito nelle righe precedenti, costituisce per i gestori (oggi vincolati per Legge ad una gestione “di fatto” degli impianti in attesa delle prossime gara) un diritto ormai maturato e perfezionato, che non può che essere rispettato dalla normativa nazionale.

E' ovvio che, proprio nel rispetto della normativa recentemente aggiornata, nel caso in cui il contratto “non dica”, le Parti disporranno di linee guida cui fare riferimento con assoluto scrupolo.

Il valore contrattualmente definito fra le Parti non può, in tale contesto, essere messo in discussione, anche perché, pur trascurando solo per un attimo gli aspetti prettamente giuridici del problema, una tale potenziale incertezza provocherebbe, nella pratica, effetti assolutamente devastanti sul sistema e su tutte le sue componenti:

- Dal punto di vista degli operatori, le ripercussioni di una tale situazione sarebbero gravissime.

Non si può infatti non considerare che, nella logica certezza della piena validità degli atti a suo tempo sottoscritti, il mercato e le Aziende (private e pubbliche, quotate e non) hanno:

- **preso i valori desumibili dai contratti come riferimento per transazioni economiche**, del resto per lo più finalizzate a quel processo di progressivo consolidamento del mercato richiesto e favorito sia dal decreto Letta, sia da tutta la normativa attuativa ad esso conseguente;
 - **utilizzato i medesimi** per definire i valori di "attivo" nei propri bilanci;
 - in generale, **impostato le strategie per il futuro** partendo e contando su di un'equa conclusione dei propri contratti.
- **Ma l'effetto sarebbe estremamente negativo anche analizzando lo scenario nell'ottica dei Comuni concedenti il servizio.**

La "messa in discussione" di principi e valori regolarmente definiti e concordati in base ai contratti e – ovviamente – alla normativa di legge vigente non potrebbe che tradursi in una fase di contenzioso estremamente complessa (per le Aziende stiamo parlando di "valorizzazione del patrimonio", quindi di un tema assolutamente non "negoziabile"), che dovrebbe necessariamente coinvolgere il Comune, con tutte le conseguenze, anche economiche, facilmente immaginabili (sia riconducibili alle spese di giudizio, sia, soprattutto, connesse al rischio di richieste di danni da parte del Concessionario); il Comune, tra l'altro, rischierebbe di trovarsi stretto fra le (legittime) richieste del concessionario connesse al rispetto di patti regolarmente sottoscritti e decisioni prese dall'Autorità e/o dalla Stazione appaltante di ambito, entrambi soggetti che nessuna conseguenza diretta avrebbero invece dal contenzioso.

Come più volte espresso in maniera assolutamente chiara e trasparente, le osservazioni svolte non mettono in discussione il ruolo di verifica dell'Autorità nell'ambito del processo che porterà alla pubblicazione del bando di gara ed il suo diritto ad una piena ricognizione degli atti che hanno portato alla definizione dei valori di indennizzo.

Questo ASSOGAS lo ha affermato ben prima della discussione instauratasi attorno al contenuto del DL 145/14 e non può che riconfermarlo oggi che tale ruolo è stato anche riconosciuto espressamente a livello di legislazione primaria: **ci preme però precisare che, a nostro avviso, il "controllo" dovrebbe concentrarsi esclusivamente sugli aspetti che dovessero apparire non in linea con i contenuti specifici dei contratti ed, in generale, con il relativo quadro normativo di riferimento.**

- **Un'ultima considerazione sull'effetto di tutto quanto precede sul regolare svolgimento della gara.**
Abbiamo più di una volta sottolineato che la prima condizione per rendere una gara d'ambito "contendibile" è che ci sia chiarezza sui valori in gioco e che ogni investimento che il gestore aggiudicatario della procedura dovrà realizzare trovi un riconoscimento adeguato nella costruzione dei ricavi nel periodo di concessione, in accordo a regole chiare e predefinite al momento della gara.

L'ipotesi (ripetiamo, se da noi correttamente intesa) ventilata nel DCO circa un riconoscimento "differenziato" fra valore contrattualmente dovuto e tariffariamente riconosciuto comporterebbe elementi di incertezza incompatibili con una regolare partecipazione alla gara da parte della maggior parte dei soggetti potenzialmente interessati alla stessa.

Già l'ipotesi di soluzione fornita all'art 5 comma 16 del DM 226/2011 (che indica l'aggiudicatario come il soggetto che debba farsi carico di eventuali differenti valorizzazioni fra concessionario e comune) lascia ampi margini di perplessità (come si fa a presentare un'offerta competitiva in queste condizioni? Di fatto, un normale

offerente calibrerà l'offerta sul valore "a rischio", indipendentemente da quanto indicato nel bando) e si presta a comportamenti opportunistici da parte degli "incumbent" di ambito.

A maggior ragione, la redditività dell'offerta (e, conseguentemente, la partecipazione alla gara) sarebbe resa di fatto "insostenibile" laddove si creasse una frattura fra il valore ritenuto congruo dal Comune (e quindi da riconoscere comunque a favore del gestore subentrante quale condizione per subentrare nella gestione) e quello che la Stazione Appaltante fosse disponibile ad inserire nel bando e l'AEEGSI a riconoscere in tariffa.

Le gare con questi presupposti non possono oggettivamente partire e, se anche partissero, non ci sarebbe partecipante alcuno se non forse il soggetto incumbent di area (situazione ovviamente ben diversa da quella riteniamo si aspettasse il Legislatore – e ci pare la stessa Autorità – nell'impostare l'attuale cambiamento di scenario per il sistema).

Nel contesto sopra richiamato, un'eventuale differenza fra il valore dell'indennizzo e quella della RAB maggiore del 10%, se può costituire una soglia di riferimento per gli approfondimenti e le verifiche cui abbiamo prima accennato, non può invece in ogni caso essere percepita e trattato come "soglia di anomalia": e questo è purtroppo inevitabile se si considera il sistema di attuale valutazione delle RAB.

La "RAB" è come ben noto a tutti basata su metodologie di calcolo (e spesso anche su "perimetri impiantistici") totalmente diversi dal valore industriale identificato dai contratti vigenti e più in generale, dal RD 2578: metodologie, finora variabili nel tempo.

Infatti:

- **il metodo di calcolo della RAB è oggettivamente variato (ed in maniera significativa) per ben tre volte negli ultimi 12 anni** (mediamente una volta ogni nuovo periodo regolatorio);
- **nella versione "vigente"** (delibera 159/08, i cui principi generali sono confermati per i primi anni del nuovo periodo regolatorio 2014 – 2019, almeno fino allo svolgimento delle gare), **la RAB dovrebbe far riferimento "al costo storico rivalutato desumibile dalle fonti contabili"** di ciascun distributore.

Come più volte segnalato dalla Scrivente ed al di là di tutti gli elementi già ampiamente noti di non condivisione metodologica, questa scelta, valutata ed adottata dal Regolatore come misura per la determinazione della remunerazione tariffariamente riconosciuta del capitale investito nel servizio, non può in alcun modo essere ritenuta rappresentativa – neppure in termini di approssimazione – del valore di indennizzo contrattuale (anche laddove si tentasse di identificarlo rigidamente col termine di "valore industriale dell'impianto").

Infatti:

- le registrazioni contabili da considerare devono risalire ai primi degli anni '60, **con analisi particolarmente complesse nella ricostruzione dei dati in casi** (frequentissimi, visto il processo di aggregazione oggettivamente in corso dal 2000) **di operazioni societarie straordinarie, o di ripartizione dei costi quando questi erano riferiti a più comuni;**
- **i sistemi di contabilizzazione dei costi relativi agli impianti hanno seguito negli anni logiche fortemente differenziate fra gli operatori**, con trattamenti assolutamente disomogenei fra chi "capitalizzava tanto" e chi "non capitalizzava affatto" le porzioni di costi indiretti accessorie alla realizzazione degli impianti;

- **il sistema oggettivamente “premia” politiche di affidamento lavori “inefficienti”;**
- **intere parti di impianto** (quelle tipicamente realizzate negli anni passati direttamente dai comuni con risorse proprie, di cui i comuni stessi non sono stati in grado di fornire evidenza contabile coerente con i requisiti dell'AEEGSI) **non figurano affatto nel calcolo della RAB;**
- **ma, soprattutto, come certamente ben noto all'Autorità, solo ad una parte di operatori e di località da essi servite (che però raccolgono – per ammissione della stessa AEEGSI – circa il 20% del numero di pdr complessivamente esistenti sul territorio nazionale) è stato concesso di valorizzare i propri impianti prendendo come base gli importi di perizie utilizzate in occasione di operazioni societarie straordinarie “in assenza di dati contabili originari”.
Tale “opportunità” è di per sé giustificabile e comprensibile, proprio per la maggiore aderenza del valore di perizia ad un “valore equo di mercato”; essa è stata peraltro negata ad altri soggetti che non hanno, invece, potuto sfruttare le proprie perizie, anche nei casi in cui esse hanno regolarmente trovato riscontro nei valori di bilancio delle aziende stesse (con ciò confermando la maggior significatività della perizia a rappresentare correttamente il valore effettivo di mercato dei beni posseduti dall'azienda).**

Il risultato finale e “pratico” di tutto quanto qui sommariamente richiamato è che i valori attualmente riconosciuti per le RAB sono oggettivamente profondamente disomogenei anche fra località invece impiantisticamente omogenee, avendo l'attuale sistema determinato un quadro di remunerazione degli “assets” ben più squilibrato di quanto ci si dovrebbe aspettare.

La conferma di quanto detto al precedente alinea è rinvenibile proprio dal contenuto dello stesso DCO 53/14, al cap. 9.

A prescindere dalla nostra mancata condivisione dell'ipotesi proposta in tema di “RAB depresse” (per la cui trattazione in dettaglio rimandiamo alla risposta al relativo quesito), **la tabella riportata nel DCO**, alimentata con valori di densità ipotetici (comunque riferiti alle categorie utilizzate dalla stessa AEEGSI per determinare la griglia dei costi operativi di gestione), **evidenzia come – a parità delle condizioni di altitudine e densità - località perfettamente equivalenti si confrontino con valori “medi di CIL” profondamente differenti a seconda della macro area di localizzazione.**

Per ulteriore verifica che queste differenze non potessero essere attribuite a fattori “esogeni”, ASSOGAS ha provato a simulare un ipotetico “valore di ricostruzione a nuovo” di un'ipotetica realizzazione impiantistica in diverse aree nazionali, ciascuna appartenente ad una diversa macro area, applicando le regole ed i prezziari di riferimento proposti dal MiSE nell'ambito della “bozza” di linee guida integrative dei contratti ai fini del calcolo dell'indennizzo.

Differentemente dalle RAB medie, questi valori appaiono decisamente più allineati fra loro: a nostro motivato avviso, pertanto, la differenza e la distribuzione statistica delle “RAB” lorde” non può che giustificarsi con i criteri disomogenei con cui la RAB è oggi definita.

Ci sembra quindi di poter disporre di elementi che supportino la nostra convinzione di come il preteso utilizzo della “RAB” ai fini della valorizzazione dell'indennizzo (o anche come significativo termine di paragone) di fatto miri a sostituire valori certamente fra loro differenziati, ma frutto di una legittima specificità contrattuale, con valori strutturalmente disomogenei fra operatori, per di più per motivi del tutto estranei al reale valore contrattuale degli impianti.

Infine una considerazione in merito alla “continuità del prezzo del servizio per l'utente finale”.

Il principio della coerenza fra il prezzo del servizio ed il livello di servizio offerto al consumatore è ovviamente condivisibile in senso generale; comprendiamo anche la preoccupazione che – a parità di servizio – appaia non immediato giustificare all'utilizzatore del gas variazioni non espressamente connesse a nuovi investimenti.

Ma questo non è la prima volta che accade: di fatto, con la delibera 159/08 la discontinuità nella valorizzazione delle componenti “CAPEX a parità di servizio reso” è stata introdotta, ed anche con un impatto in valore assoluto sul piano tariffario piuttosto rilevante; di più, il riconoscimento a (larga) parte del mercato delle perizie (si ribadisce: non contestiamo la scelta in sé, ma il fatto che la stessa abbia discriminato in maniera a nostro avviso assolutamente ingiustificata fra gli operatori) ha comunque “gravato” il sistema di ulteriori costi (laddove, in base a quanto stabilito esplicitamente dall'RTDG-09-12, ai soggetti privi di dati contabili si sarebbero invece dovute riconoscere tariffe d'ufficio, ossia tariffe basate su un valore di RAB determinato come nel precedente periodo regolatorio decurtato del 10%).

Questo per dire che talvolta, nell'ottica di riforme globali del sistema, la stessa Autorità di regolazione assume decisioni che prescindono dalla semplice continuità col passato.

Nello scenario odierno, dove riteniamo non si possa negare si stia per sviluppare un evento di discontinuità strutturale del mercato estremamente rilevante, abbiamo più volte indicato come la necessità del riconoscimento tariffario del delta fra RAB ed indennizzo legittimamente determinato fra le Parti sia condizione essenziale per consentire lo svolgimento delle gare in un contesto che consenta almeno un minimo di contendibilità.

Continuiamo ad essere convinti che i vantaggi che l'utente potrà “estrarre” dal sistema in presenza di gare competitive saranno sicuramente superiori ai costi conseguenti al recupero del delta VIR/ RAB; ciò in particolare se l'Autorità manterrà la propria intenzione di limitarne l'impatto immediato (e comunque molto attenuato nel lasso di tempo di svolgimento delle gare) attraverso l'ipotesi regolatoria enunciata nel DCO 359/13.

S7. Osservazioni sui criteri per la stratificazione del VIR.

Si condivide quanto proposto dall'Autorità.

Si precisa solamente che la casistica relativa a “dati non disponibili” (in cui interverrebbe l'applicazione del degrado “standard”) dovrebbe essere limitata a casi assolutamente sporadici, visto l'obbligo di fornitura da parte dei gestori delle consistenze rese ai sensi della delibera AEEGSI n. 532/2012/R/gas e la diretta correlazione fra il valore dell'indennizzo e la consistenza stessa; riteniamo, pertanto, che le cause di tale evenienza dovrebbero essere puntualmente giustificate dal gestore uscente e verificate dall'Autorità.

Ovviamente, al fine di rendere possibili le necessarie valutazioni da parte dei concorrenti alla gara, i casi di giustificata indisponibilità delle perizie dovranno essere chiaramente resi disponibili nell'ambito dei dati/ documenti a corredo del bando e del disciplinare di gara.

Qualora la proposta in consultazione diventasse norma, a livello di bandi di gara dovranno necessariamente essere rese disponibili le perizie sulla base delle quali sono stati determinati i valori di VIR indicati nel bando stesso: in loro assenza, infatti, gli operatori non sarebbero in grado di predisporre piani economico-finanziari attendibili.

S8. Osservazioni sui criteri di valutazione dei valori di rimborso alla fine del primo periodo di affidamento.

Circa il valore residuo dei cespiti derivanti dalle attuali gestioni, ASSOGAS aveva già espresso la propria piena condivisione di quanto proposto.

In relazione alle altre proposte dell'Autorità, **ASSOGAS non può nascondere la propria delusione nel vedere ripresentate le stesse ipotesi già enunciate nel DCO 359/13 e ritenute oggettivamente impraticabili in questa fase di discontinuità.**

Ci si riferisce, ovviamente, all'ipotesi di trattamento degli investimenti che saranno realizzati a valle dell'aggiudicazione delle prossime gare.

Come già precisato (e, a nostro avviso, ampiamente argomentato in risposta ai quesiti S.22 ed S.24 del DCO 359/13, che intendiamo riconfermare integralmente), proprio in ossequio alla necessità (citiamo dal DCO 53/14) *"di dare certezza agli investitori"* e, quindi, *"di definire prima dello svolgimento delle gare i meccanismi di determinazione del valore degli asset alla fine del periodo di affidamento"* **alla vigilia delle gare non è ipotizzabile prevedere il riconoscimento dei nuovi investimenti** (che, ricordiamo una volta di più, dovranno soddisfare i piani di sviluppo del territorio definiti dalle varie Stazioni Appaltanti in linea con i requisiti fondamentali fissati dalla stessa Autorità con delibera n. 113/2013 e successiva determinazione 7 giugno 2013, n. 2/13) **attraverso procedure diverse da quelle che saranno note all'atto della presentazione dell'offerta stessa.**

Non possiamo pertanto ritenere accettabile (sia chiaro, in questa particolare fase di mercato) **alcun riferimento a qualsiasi "valore regolatorio implicito del capitale investito" che non sia noto in ogni sua caratteristica prima delle prime gare che saranno bandite.**

Significativo, a nostro parere, il fatto che – almeno a giudicare da quanto riportato nei paragrafi 8.21 – 8.27 del DCO 53/14 – tutti i partecipanti alla consultazione abbiano espresso pareri negativi sul tema: non riusciamo pertanto a comprendere i motivi che spingono l'Autorità a persistere in una ipotesi che non potrà che generare ulteriore confusione ed incertezza e, come tale, dovrà essere necessariamente posta in discussione dagli operatori.

S9. Osservazioni sul modello di analisi descritto per l'identificazione delle località con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore.

ASSOGAS apprezza lo sforzo profuso dal Regolatore in merito alla analisi dei valori unitari dell'immobilizzato lordo. Sotto il profilo scientifico lo studio risulta sia condivisibile (il valore a nuovo dei cespiti è il parametro più oggettivo) sia efficace.

Le problematiche si innescano con l'analisi dei risultati: come già accennato, a parità di condizioni di realizzazione (densità e altitudine) a località simili corrispondono valori dell'immobilizzato lordo eccessivamente distanti tra di loro, con differenze significative tra nord e sud Italia ed in generale tra tutti gli ambiti tariffari e con il risultato che una località con un certo valore di RAB potrebbe trovarsi o meno nelle condizioni di "RAB depressa" a seconda dell'area di appartenenza.

ASSOGAS, oltre alle risultanze, non condivide la previsione dell'AEEGSI di ritenere "deprese" solo le RAB il cui valore lordo risulti inferiore al 50% del corrispondente valore di ambito tariffario, ciò sempre a causa dell'elevato grado di disomogeneità emergente dall'analisi. Inoltre risulta assolutamente non conforme alla criticità del problema, il riallineamento fino al 50% del valore emergente dall'analisi: non è certo questa la soluzione che può permettere di risolvere il problema di una RAB depressa. Ricondurre il valore limite del 50% del "CIL" medio di ambito tariffario, di fatto non intaccherebbe il problema, ma lo lascerebbe assolutamente invariato.

Inoltre non si capisce come mai l'eventuale riequilibrio delle RAB depresse dovrebbe avvenire solo a valle dei nuovi affidamenti delle gare d'ambito. Trattandosi di un problema attuale, che incide sui flussi tariffari attuali, dovrebbe essere risolto quanto prima.

Riepilogando, la scrivente Associazione evidenzia che l'analisi statistica ha messo in mostra:

- valori medi di RAB lorde, a parità di densità, ingiustificatamente molto diverse tra loro tra i vari ambiti tariffari;
- valori di *standard error* sui coefficienti del modello di entità non trascurabile, tali da far supporre che vi siano dispersioni significative, sia in diminuzione che in aumento, dei valori effettivi delle RAB lorde intorno al valore medio del modello; da ciò ne consegue che oltre al fenomeno delle "RAB depresse", ci sia un fenomeno numericamente di pari entità di "RAB sovradimensionate" rispetto alla media del modello.

Da quanto sopra, ASSOGAS ritiene che i dati dell'analisi statistica svolta dall'Autorità altro non facciano che confermare la tesi da noi più volte sostenuta e cioè che la metodica del costo storico rivalutato, per tutte quelle ragioni puntualmente descritte al quesito S6, non costituisca una misura corretta per un riconoscimento tariffario equo ed omogeneo dei cespiti adibito al servizio.

Pertanto, ASSOGAS ritiene che il riequilibrio delle RAB debba passare attraverso una rivisitazione integrale del problema, dapprima cercando di uniformare i criteri (dando a tutti la possibilità di utilizzare gli stessi strumenti, in particolare le perizie, concesse allo stato attuale solo nelle località **ex art. 13**) e successivamente tramite una maggior uniformità dei valori di CIL, lavorando su medie nazionali.

S10. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione su base parametrica del valore delle immobilizzazioni lorde.

ASSOGAS ha sempre condiviso l'ipotesi di un metodo tariffario fondato su logiche parametriche, strumento che consentirebbe, oltre ad una più semplice gestione e determinazione dei dati, di mettere tutti i soggetti sullo stesso piano, evitando disparità di trattamenti (presenti, secondo chi scrive, nell'attuale metodo di regolazione).

S11. Osservazioni sulle procedure per il riconoscimento del valore di asset di proprietà di Enti locali.

ASSOGAS è concorde con l'AEEGSI nel ritenere che il metodo del costo storico rivalutato abbia rappresentato notevoli criticità anche per la remunerazione dei cespiti di proprietà degli Enti Locali.

Si ritiene che l'unico strumento efficace risieda nella possibilità di utilizzare i dati di consistenza nel formato previsto dalla deliberazione n. 532/2012 per una valutazione industriale dei cespiti.

S12. Osservazioni sul criterio di trattamento dello stock di contributi al 31 dicembre 2011.

ASSOGAS ritiene non sufficientemente argomentate e pertanto difficilmente comprensibili sia le formule adottate dalla delibera 573/2013/R/gas sia le motivazioni che hanno indotto l'AEEGSI a lasciare libertà di scelta agli operatori tra le due alternative: una volta individuata la modalità corretta di gestione dei contributi dal 2012 in poi, ASSOGAS ritiene che sarebbe stato più corretto individuare in modo univoco un percorso di raccordo con il metodo precedente.

S13. Osservazioni sull'ipotesi di allungamento delle vite utili dei cespiti.

ASSOGAS ribadisce quanto già evidenziato in risposta al DCO 359/2013: l'allungamento delle vite utili potrà riguardare (oltre eventualmente i nuovi investimenti) solo il progressivo degrado dei VIR durante i 12 anni delle nuove concessioni.

S14. Osservazioni sull'ipotesi di identificare una specifica componente della tariffa obbligatoria che rifletta la differenza tra VIR e RAB da applicare a livello locale.

In merito alla affermazione che l'AEEGSI "ritenga preferibile l'introduzione di specifiche componenti tariffarie ad applicazione locale o d'ambito" ... "soprattutto nel caso in cui si determinino valori di rimborso non congrui sotto il profilo del valore industriale", non si è in grado di formulare considerazioni, in quanto la posizione dell'AEEGSI è supportata da affermazioni di tipo qualitativo ("In ottica di analisi costi-benefici per i clienti del servizio, si ha ragione di ritenere che tali costi potrebbero essere superiori ai benefici"), senza nessun elemento atto a svolgere controdeduzioni oggettive.

Più nello specifico, richiamando ancora l'attenzione sugli effetti fortemente negativi che la previsione di componenti tariffarie comunali potrebbe determinare sull'attività della vendita in termini di gestione dei processi di fatturazione e, soprattutto, di capacità di comprensione della bolletta da parte dei consumatori, a commento di quanto espresso a livello conclusivo dall'AEEGSI al punto 13.6 del DCO, si fa presente che:

- il fenomeno relativo al riconoscimento del Delta RAB/VIR (peraltro si ribadisce ulteriormente, diretta conseguenza di precise scelte legislative di riforma del settore) dovrebbe risultare complessivamente di entità non eccessiva soprattutto laddove l'AEEGSI implementi nella versione finale della prossima delibera la soluzione di riconoscimento differenziato presentata nel DCO 359/2013;
- la distribuzione delle gare nei prossimi anni garantirà, di per sé, una naturale gradualità del fenomeno;
- fenomeno quindi tanto meno percepito dall'utenza finale, quanto maggiore sarà il grado di socializzazione dell'incremento residuale;
- per i motivi ampiamente illustrati nell'ambito della risposta al quesito S6, non comprendiamo quali possano essere situazioni in cui si verifichino "valori di rimborso non congrui sotto il profilo del valore industriale" in quanto necessariamente il valore di rimborso dovrà essere semplicemente coerente con i contratti e con le normative di legge in vigore ed è in quest'ambito che l'AEEGSI potrà operare la sua funzione di controllo;
- quanto richiamato nei precedenti alinea costituisce, a nostro avviso, la corretta premessa per procedure di gara a partecipazione più ampia possibile, quindi la migliore garanzia che i vantaggi effettivi estratti dall'utenza dalla procedura di gara potranno più che compensare gli eventuali aggravii legati al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB.

ASSOGAS ribadisce, pertanto, la propria contrarietà, come già peraltro espresso in risposta ai precedenti documenti di consultazione (e per tutte le motivazioni fornite in tali occasioni), **circa l'applicazione della componente tariffaria in parola a livello locale, confermando la necessità che tale componente debba trovare allocazione nei confronti del cliente finale solo a livello di macro ambito tariffario.**

S15. Osservazioni sulle ipotesi relative alla definizione della componente della tariffa obbligatoria relativa allo sconto tariffario di gara.

In coerenza con quanto già sostenuto da ASSOGAS in occasione delle risposte al DCO 359/2013, si condivide l'ipotesi formulata dall'Autorità.

S16. Osservazioni sulle ipotesi relative all'introduzione di meccanismi volti a favorire l'uscita anticipata dal servizio nelle enclaves.

ASSOGAS ribadisce quanto già evidenziato in risposta al DCO 56/2013.

“La tematica presenta significative problematiche. in linea di principio si concorda con quanto ipotizzato nel DCO (lasciare l’iniziativa in mano al futuro gestore d’ambito); nei fatti, tuttavia, dovrà essere lasciata la decisione definitiva ai concessionari “uscenti”, in forza dell’affidamento ricevuto. Tra l’altro riteniamo utile segnalare che in molti casi dovrà comunque esserci un’approvazione formale dell’Ente Concedente (molti contratti contengono clausole di gradimento a favore dei Comuni); infine si ricorda che molti dei contratti “post Letta” prevedono significativi canoni a favore degli Enti Locali (quote percentuali importanti del VRT) che sicuramente potrebbero condurre ad uno scarso interesse da parte del Gestore d’ambito.”

Auspiciando che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l’Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci, come sempre, a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.